

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2825 DEL 15/10/2021

Servizio Personale

OGGETTO: DECURTAZIONE RETRIBUZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 1 DEL D.L. N.112 DEL 2008 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N.133/2008 PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il D.L. Del 25/06/2008 n.112 convertito in Legge n.133 del 6/8/2008 all'art.71 comma 1 ha introdotto un nuovo regime legale relativo alle assenze per malattia assoggettando i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza, a prescindere dalla sua durata, alla decurtazione del trattamento economico fondamentale;
- la decurtazione si applica ai dipendenti a tempo indeterminato e, come ha chiarito la Funzione Pubblica nella circolare n. 7/2008, anche a quelli assunti con forme di impiego flessibili, almeno nella misura in cui è compatibile con la loro situazione contrattuale;
- sottolineato che tale nuovo regime giuridico-economico non si applica ad alcuni specifici casi di assenza per malattia espressamente citati dalla norma: infortuni sul lavoro per causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, terapie salvavita;
- nei suddetti casi rientra la convalescenza post ricovero alla luce dell'espresso rinvio, contenuto nell'art.71 comma 1 D.L. n.112/2008, a quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva, se più favorevole, e del recente parere dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio trattamento del personale (parere del 7/10/2008);
- osservato che l'art.45 del D.Lgs. n.165 del 2001 rimanda alla contrattazione collettiva la definizione delle voci rientranti nel trattamento fondamentale e non;
- dato atto che per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità, la progressione economica orizzontale, la retribuzione individuale di anzianità e gli eventuali assegni ad personam;
- dato atto che tale articolazione del trattamento fondamentale è stata confermata dalla circolare n.7/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e della nota dell'Aran n.795-21C7;

Preso atto che con il parere n.1/2009 la Funzione Pubblica ha reso noto l'orientamento del Ministero dell'Economia sull'argomento in questione, il quale ha confermato e ribadito il contenuto sia della circolare suddetta emanata dalla stessa Funzione Pubblica che della nota dell'Aran n.795 – 21C7, facendo chiarezza su alcuni punti controversi connessi all'applicazione della normativa in oggetto;

Ritenuto di dover recepire *in toto* il suddetto orientamento interpretativo includendo nel trattamento economico fondamentale lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità, la progressione economica orizzontale, la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam;

Tenuto conto che il nuovo regime legale delle assenze per malattia integra l'art.21 comma 7 del CCNL in quanto non compatibile;

Rilevato che ai sensi della ridetta disposizione di legge i risparmi derivanti dalla decurtazione del trattamento economico non fondamentale concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio dell'Ente e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;

Vista la documentazione attestante le assenze per malattia dei dipendenti comunali per il periodo dal **01.07.2021 al 30.09.2021**;

Ritenuto conseguentemente di dover effettuare le necessarie trattenute, che complessivamente ammontano ad **€.807,80**, ai dipendenti comunali assenti per malattia nel periodo dal **01.07.2021 al 30.09.2021** come da prospetto allegato che non viene pubblicato per ragioni di riservatezza, ma che costituisce parte integrante del presente provvedimento ;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art. 151, co. 1, del d.lgs. 18 novembre 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali;

Richiamato il paragrafo 5.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n°118/2011, relativo alla spesa del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto “*Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000*”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 984 del 01/10/2021.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di effettuare le necessarie trattenute ai dipendenti comunali assenti per malattia nel periodo dal **01.07.2021 al 31.09.2021**, come da prospetto allegato che non viene pubblicato per ragioni di riservatezza, ma che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. di dare atto che le somme così trattenute, come prevede l'art.71 della Legge n.133/2008, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio e pertanto tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
4. di stabilire che gli importi di cui al presente provvedimento, che complessivamente ammontano ad **€.807,80**, deve essere accertata al capitolo 94400 (P.I.C. 3.05.99.99.999) "Recupero emolumenti per assenze malattia del personale" Art.71 della Legge 133/2008" del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio anno 2021.
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2825 DEL 15/10/2021

OGGETTO: DECURTAZIONE RETRIBUZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 1 DEL D.L. N.112 DEL 2008 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N.133/2008 PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
